



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 917 del 25-11-2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AMANTEA A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE. ART. 54 TUEL

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso:

che per domani 26 novembre 2021 è stata diramata nota Regione Calabria Aoo REGCAL Prot. N. 511483 del 25/11/2021 il documento n 359 - 25/11/2021 ore 12:50 Prot.: MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO UNIFICATO - FASE PREVISIONALE con livello di allertamento "rosso" per la zona 2 (territorio in cui ricade il Comune di Amantea) tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"*;

- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che le condizioni meteorologiche del periodo e dei prossimi giorni rappresentano fatto eccezionale, che potrebbero comportare rilevanti problematiche per la cittadinanza;
- che gli eventi di cui sopra possono determinare l'impossibilità di garantire i normali servizi

alle Scuole della Città ed è causa di pericoli per gli operatori e soprattutto per gli studenti;
- che dette esigenze sussistono, specie in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse diramate dalla Regione Calabria che ha dichiarato lo stato di allarme codice rosso, delle difficoltà per la circolazione stradale e della necessità di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità;

- che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;

Rilevato che il bollettino meteo ha evidenziato, in particolare per le aree 1 e 2 nel giorno 26/11/2021 un'accentuazione dei fenomeni di Criticità idrogeologica-idraulica e temporali;

Atteso che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela dell'utenza scolastica, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata del 26 novembre 2021;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

- che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ORDINA

la chiusura delle Scuole cittadine, di ogni ordine e grado, per il giorno 26 novembre 2021, in relazione alla situazione di pericolo determinata dalle condizioni meteorologiche avverse;

STABILISCE/DISPONE

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DEMANDA

al Responsabile del Servizio del Corpo di Polizia Locale e al responsabile del settore UTC Protezione Civile di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

che la mancata esecuzione da parte del soggetto intimato comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del soggetto inadempiente;

INFORMA

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Ing. Stellato Francesco;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

INFORMA, INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia notificata, anche a mezzo pec, ai Dirigenti Scolastici interessati;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Amantea;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata al Corpo di Polizia Locale;
- e) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile Comunale, alla Stazione Carabinieri, alla Tenenza Guardi di Finanza, alla Capitaneria di Porto.

25-11-2021

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
SURACE - TURCO - NUOVO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa